

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI STUDI FILANTROPICI

"EDUCERE"

ARTICOLO 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione culturale, filantropica e di formazione permanente denominata "EDUCERE" (di seguito indicata come "Associazione").

2. L'Associazione si conforma ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è apartitica, apolitica e non ha finalità di lucro.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Partanna (TP). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite o sopprese sedi secondarie, periferiche o rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, affidandone eventualmente la gestione agli associati che ne facciano richiesta. L'Associazione può partecipare quale socio ad altre fondazioni, associazioni o enti aventi scopi analoghi o complementari.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - Finalità ed Oggetto Sociale

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è improntata ai principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. L'Associazione assume quale scopo istituzionale fondamentale e attività prevalente la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di iniziative di formazione in servizio continua, aggiornamento e sviluppo professionale del personale scolastico, docente, educativo, dirigenziale, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'Associazione può altresì partecipare, previo possesso dei requisiti richiesti e secondo le procedure di selezione previste dalla normativa vigente, all'erogazione dei percorsi di formazione in servizio incentivata destinati al personale docente.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di conseguire e mantenere l'accreditamento presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi della normativa vigente, quale soggetto erogatore della formazione in servizio continua del personale scolastico, nonché di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento di singole iniziative formative. A tal fine, l'Associazione si propone, in particolare, di:

a) progettare, organizzare ed erogare corsi, seminari, convegni, laboratori, percorsi di ricerca-azione e altre iniziative di formazione e aggiornamento professionale, da realizzare in presenza, a distanza o in modalità mista (blended learning), anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali e

strumenti di e-learning;

b) elaborare, approvare e attuare un Piano formativo annuale, coerente con le Linee triennali di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione e con le priorità formative individuate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel rispetto dei requisiti qualitativi e organizzativi previsti dalla normativa vigente;

c) presentare istanza di accreditamento e curare i conseguenti adempimenti amministrativi, organizzativi e documentali, nonché sottoporre le iniziative formative alle procedure di valutazione e validazione previste dalla normativa ministeriale, attraverso la piattaforma dedicata;

d) partecipare, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di selezione previsti dalle disposizioni vigenti, ad avvisi pubblici, bandi e altre procedure finalizzate all'organizzazione e all'erogazione di percorsi di formazione in servizio, ivi compresa la formazione incentivata del personale docente;

e) promuovere attività di studio, ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, metodologica, organizzativa e gestionale, finalizzate al miglioramento della qualità del sistema educativo e allo sviluppo delle competenze professionali del personale scolastico;

f) sviluppare forme di collaborazione e partenariato con università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, associazioni professionali e altri soggetti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'istruzione, della formazione e della ricerca;

g) assicurare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle iniziative formative, anche mediante strumenti di rilevazione degli apprendimenti, della partecipazione e del gradimento dei destinatari, nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti;

h) provvedere alla gestione e al rilascio degli attestati relativi alle attività formative, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla piattaforma ministeriale dedicata, anche ai fini dell'eventuale registrazione dei percorsi nell'E-portfolio del personale scolastico;

i) utilizzare il bollino identificativo ministeriale esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con riferimento alle iniziative formative regolarmente valutate e validate dagli organismi competenti;

j) promuovere la diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca attraverso pubblicazioni, prodotti editoriali, strumenti digitali, eventi culturali e iniziative di divulgazione scientifica.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì stipulare accordi, protocolli d'intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati; partecipare a progetti e programmi finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti pubblici o

privati; acquisire, utilizzare e gestire beni mobili e immobili, attrezzature e risorse tecnologiche funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

6. L'Associazione può inoltre svolgere, nel rispetto della normativa vigente e purché strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, attività di natura economica e commerciale, i cui eventuali proventi devono essere integralmente destinati al finanziamento delle attività associative, con espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 3 - Assenza di Scopo di Lucro e Vincoli Patrimoniali

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta espressamente la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

2. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo ove previsto.

ARTICOLO 4 - Categorie di Soci e Aggregazione ai Fondatori

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e accettino le norme del presente Statuto.

2. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

a) **Soci Fondatori Storici:** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo originario.

b) **Soci Promotori Sostenitori:** soci ordinari che, con determinazione del Consiglio Direttivo/Assemblea, vengono promossi e aggregati ai soci fondatori in virtù del loro straordinario e comprovato contributo professionale, scientifico, economico o di indirizzo fornito all'Associazione. Ad essi è riconosciuta pari dignità consultiva, rappresentativa e partecipativa rispetto ai soci fondatori originari nelle sedi assembleari e negli organi collegiali.

c) **Soci Ordinari:** coloro che chiedono l'adesione successivamente alla costituzione, versando la quota associativa annuale.

d) **Soci Onorari:** personalità di alto rilievo scientifico, culturale o professionale nominate dal Consiglio Direttivo.

3. L'ammissione a socio avviene su domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro 15 giorni e dispone l'iscrizione nel Libro dei Soci.

4. Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea (secondo il principio "un socio, un voto") e godono dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 5 - Diritti, Obblighi e Gratuità delle Cariche

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, votare direttamente o per delega (nel limite di una sola delega per socio) e partecipare alle attività dell'Associazione.

2. Ognuno è tenuto al versamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio di ogni anno. La quota è inalienabile, non frazionabile e non rimborsabile.

3. Le cariche associative sono completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese approvate ed effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione.

4. Qualora l'Associazione richieda prestazioni professionali o di docenza specialistica per i corsi di formazione distinte dai compiti istituzionali gratuiti, esse potranno essere remunerate secondo le delibere del Consiglio Direttivo e nei limiti delle risorse destinate ai singoli progetti.

ARTICOLO 6 - Perdita della Qualifica di Socio

1. La qualifica di socio si perde per:

a) Dimissioni o recesso comunicati per iscritto con effetto immediato;

b) Mancato rinnovo del versamento della quota associativa annua;

c) Delibera di esclusione per accertata incompatibilità, indegnità, inosservanza dello Statuto o condotta contrastante con i fini associativi;

d) Morte.

ARTICOLO 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vice-Presidente;

e) Il Tesoriere;

f) Il Segretario;

g) Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

2. L'elezione degli organi avviene nel rispetto del principio di democraticità e di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Le cariche negli organi di gestione durano **quattro (4) anni** e sono riconfermabili.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni ordinari e fondatori/promotori in regola con il versamento della quota associativa. I soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono esprimere parere consultivo.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

a) L'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo;

b) L'elezione dei componenti degli organi sociali (Presi-

dente, Vice-Presidente, Tesoriere e Consiglio Direttivo) con maggioranza dei 2/3 dei voti in prima convocazione o maggioranza dei presenti in seconda;

c) L'approvazione dei programmi generali di attività e dei regolamenti interni.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

4. La convocazione avviene mediante avviso scritto affisso presso la sede o inviato mezzo e-mail/PEC almeno 8 giorni prima della riunione. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio si riunisce di norma a cadenza trimestrale su convocazione del Presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui:

a) Attuare le delibere dell'Assemblea e coordinare le attività;

b) Redigere i rendiconti economici preventivi e consuntivi;

c) Deliberare sull'ammissione dei soci, la tipologia di soci e determinare le quote associative;

d) Approvare il Piano Formativo annuale predisposto con il Comitato Tecnico-Scientifico

e) Istituire e regolamentare sedi periferiche e nominare i componenti del CTS.

ARTICOLO 10 - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

1. L'Associazione istituisce al proprio interno il **Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)** quale organo interno con funzioni consultive, propositive e di validazione in relazione all'elaborazione dell'offerta formativa.

2. Il CTS è composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti della didattica, pedagogia e formazione, nonché da professori universitari ordinari, associati e/o a contratto.

Può essere integrato, ogni qual volta se ne ravveda la necessità, in base alla tipologia di iniziative formative che l'associazione, fatte ferme le finalità statutarie, prevede di implementare ed attivare.

3. Il CTS svolge le seguenti funzioni:

a) Analisi dei fabbisogni formativi del personale scolastico (docenti, dirigenti, ATA);

b) Elaborazione e definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie del Piano Formativo annuale;

c) Verifica preventivo-qualitativa della coerenza dei percorsi e dei processi attivati

ARTICOLO 11 - Il Presidente e il Vice-Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

2. Promuove, dirige e coordina le attività culturali, di formazione, ricerca, didattica ed editoriale dell'Associazione. Adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.

3. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce integralmente in caso di suo impedimento temporaneo o assenza.

ARTICOLO 12 - Il Tesoriere e il Segretario

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione economica, finanziaria e della tenuta dei registri contabili, predisponendo le bozze di rendiconto da sottoporre al Consiglio.

2. Il Segretario (designato dal Presidente tra i membri del Consiglio o dell'Assemblea) cura la stesura e la trascrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Tesoriere ne svolge temporaneamente le funzioni.

ARTICOLO 13 - Risorse Economiche ed Esercizio Finanziario

1. L'anno sociale ed economico coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

2. L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) Quote associative annue e contributi dei soci;
- b) Contributi dello Stato, di enti pubblici, dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- c) Proventi derivanti da convenzioni, erogazione di corsi di formazione, aggiornamento e contratti di ricerca;
- d) Donazioni, lasciti, rendite patrimoniali ed entrate da attività commerciali marginali.

3. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi dell'Associazione sull'interpretazione o esecuzione del presente Statuto sarà devoluta a un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori.

2. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Ciascuna parte nomina un arbitro; il terzo è nominato d'accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Marsala.

ARTICOLO 15 - Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leg-

gi speciali in materia di associazioni culturali, nonché alla normativa sul sistema di formazione e accreditamento del personale scolastico.

Firmato: